

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 370/2020, ad iniziativa dei consiglieri Traversini, Sciapichetti, Giancarli, concernente: «Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani"», nel testo approvato dalla I Commissione in data 6 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.222 del 6 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 10 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.227 del 6 luglio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 10 luglio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modifica specificamente formulata, come di seguito:

- al comma 4 dell'articolo 5 bis (Partecipazione all'Unione montana già costituita), così come inserito dal comma 1 dell'articolo 2 (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 35/2013) le parole "e disincentivi per quelle che non hanno concluso il processo medesimo" sono soppresse.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

Nella proposta in oggetto l'articolo 2 prevede l'inserimento nella legge regionale 35/2013 dell'articolo 5-bis rubricato "Partecipazione all'Unione montana già costituita".

L'articolo stabilisce al comma 4 che "La Regione nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) individua specifiche forme di premialità per le Unioni che nell'anno precedente hanno completato con esito positivo il processo di aggregazione di nuovi comuni e disincentivi per quelle che non hanno concluso il processo medesimo".

La norma, così come formulata, solleva diverse criticità.

La previsione di "disincentivi" disposti dalla Regione, interferisce sull'autonomia e sull'autodeterminazione dell'Unione montana, quale Ente locale costituito volontariamente fra Comuni.

La norma viola, infatti, il principio di legalità che si declina in quelli di autonomia, di autodeterminazione e buon andamento nell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni che, al fine di garantire una gestione amministrativa più efficace e funzionale agli interessi pubblici condivisi per contiguità territoriale e sociale, hanno costituito volontariamente una Unione ai sensi dell'articolo 32 del T.U. Enti locali.

D'altro canto, il termine "disincentivi", oltre ad essere impropriamente utilizzato, sembrerebbe mascherare una forma sanzionatoria di dubbio e vago contenuto che non rinviene alcun fondamento nella legge, con conseguente ulteriore lesione del principio di legalità.

Infine si esprime parere positivo in ordine alla proposta di inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale 35/2013, condizionato all'espunzione dal comma 4 della parte in cui prevede "disincentivi per quelle che non hanno concluso il processo medesimo", disposizione quest'ultima che, al di là della inadeguata formulazione legislativa, si porrebbe in evidente contrasto con la normativa statale, con i principi di cui all'articolo 97 Cost., nonché con il principio di ragionevolezza delle leggi.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modifica specificamente formulata, come di seguito:

- al comma 4 dell'articolo 5 bis (Partecipazione all'Unione montana già costituita), così come inserito dal comma 1 dell'articolo 2 (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 35/2013) le parole "e disincentivi per quelle che non hanno concluso il processo medesimo" sono soppresse.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 370/2020, ad iniziativa dei consiglieri Traversini, Sciapichetti, Giancarli, concernente: «Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani”», nel testo approvato dalla I Commissione in data 6 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.163 del 6 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 10 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a quattro giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.166 del 6 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 10 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

scheda ATN

Analisi TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta non impatta con l'ordinamento europeo ed internazionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta nella parte in cui disciplina le specifiche modalità di adesione dei comuni alle unioni montane di cui alla legge regionale 35/2013 appare rientrare, nella competenza residuale della Regione sulla base dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale in materia di comunità montane (sentenze della Corte costituzionale 244/2005 e 456/2005; 397/2006; 237/2009; 22/2014 e 44/2014) e pertanto la relativa disciplina risulta compatibile con le disposizioni costituzionali. In relazione alle competenze attribuite alle unioni montane la disposizione incide sul quadro normativo nazionale rappresentato dagli articoli 70 e 72 della legge 221/2015, normativa a cui la Giunta regionale è tenuta ad adeguarsi nell'individuare le modalità di esercizio delle funzioni suddette.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 4, comma 7.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti</p>	<p>La proposta incide sulla l.r. 35/2013 che modifica testualmente.</p>

regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

SULLA P.d.L. n. 370 - Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 'Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani'

Articolo 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 35/2013)

L'articolo attribuisce alla unioni montane il compito di attuare la programmazione regionale in materia di sviluppo sociale ed economico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici nei territori degli enti aderenti.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le funzioni previste dall'articolo sono infatti svolte secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale che è tenuta ad assicurare che le stesse siano esercitate ad invarianza di spesa, ai sensi dell'articolo 3 della proposta. Il loro esercizio pertanto dovrà essere finanziato con le risorse previste a legislazione vigente ed in particolare dal fondo per la montagna di cui alla l.r. 18/2008 che viene ripartito annualmente secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 35/2013)

L'articolo determina la procedura per l'aggregazione di nuovi comuni alle unioni montane già costituite, prevedendo forme di premialità per le unioni che nell'anno precedente hanno completato il processo di aggregazione e disincentivi per coloro che non hanno completato detto processo.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le azioni di incentivazione e disincentivazione debbono, infatti, assicurare ai sensi dell'articolo 3 della proposta l'invarianza della spesa.

Articolo 2 bis

(Abrogazioni)

L'articolo abroga il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 35/2013 e il comma 7 dell'articolo 36 della l.r. 33/2014

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.